

ALLEGATO “A” AL NUMERO 7546 DI FASCICOLO

STATUTO

“FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA RIVA – ROCCI ENTE DEL TERZO SETTORE”

ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

1. L’Asilo Infantile di Almese (TO) venne fondato nel 1878 dal Dott. Cav. Pietro Riva-Rocci.
2. Venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 29 luglio 1878 e, successivamente, soggetto all’ applicazione della legge n. 6972/1890.
3. Con determinazione n. 34 del 18 febbraio 2003 del Direttore del Settore “Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale” della Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte, l’ente ha assunto personalità giuridica di diritto privato ed è stato iscritto nel registro delle persone giuridiche private presso la Regione Piemonte con il numero di iscrizione 351.
4. La denominazione dell’ente è “Fondazione Scuola dell’Infanzia “Riva-Rocci” - Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “Fondazione Scuola dell’Infanzia “Riva-Rocci” - ETS”.
5. L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

6. La Fondazione ha sede legale in Almese (TO). L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge n. 53/2003 e ssmmi nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi sociali, ai sensi delle leggi n. 328/2000, n. 104/1992 e n. 112/2016, a tutela di persone fragili e bisognose di assistenza;
 - formazione extrascolastica finalizzata al contrasto alla povertà educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, espressive e ricreative di interesse sociale.
2. L'attività della Fondazione, volta ad integrare l'opera della famiglia, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, è finalizzata alla educazione integrale della persona e della costruzione della comunità civile, secondo i valori e gli insegnamenti della dottrina sociale cristiana, nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme vigenti e delle identità culturali e sociali dei minori e delle loro famiglie.
3. Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento, diretto o in collaborazione con altri soggetti, delle seguenti attività:
 - gestione di scuole dell'infanzia, sezioni primavera, asili nido e servizi educativi;

- gestione di servizi socio-educativi anche a carattere innovativo o di durata temporanea, con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori;
 - gestione di attività educative extrascolastiche;
 - iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
 - iniziative di educazione alimentare, di tutela dell'ambiente e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - iniziative per il contrasto della povertà educativa;
 - attività finalizzate al pieno inserimento dei minori nella comunità locale;
 - iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà, del dono e del volontariato;
 - iniziative di solidarietà nei confronti di persone che si trovano in condizioni di bisogno o comunque di disagio personale, familiare, affettivo, relazionale o sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, espressive e ricreative rivolte a bambini, adolescenti e giovani.
4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate purché in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti di legge. La Fondazione potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, in base alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione che dovrà dare evidenza del carattere delle stesse nel bilancio annuale.
 5. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.
 6. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO, RISORSE, ESERCIZIO SOCIALE E VOLONTARI

Art. 3

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art. 8 del d. lgs n. 117/2017.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita dell'ente, a partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 4

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione, indisponibile, è costituito dagli apporti effettuati in sede di costituzione della Fondazione ed è incrementato dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme espressamente destinate a patrimonio indisponibile.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
 - entrate derivanti dal patrimonio;
 - entrate derivanti dalle attività svolte;
 - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
 - elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.
3. Nei documenti di bilancio il Consiglio di Amministrazione deve dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione incrementano il patrimonio della Fondazione e sono destinati dal Consiglio di Amministrazione a riserva o a incremento del fondo di dotazione.
5. Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. n. 117/2017.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, seguendo le linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017, che dovrà essere approvato nei termini di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che, in modo non occasionale, prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di

quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

ORGANI

Art. 7

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea dei Partecipanti;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente ed il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo.
2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dell'Organo di Controllo che può comportare un compenso, sono gratuite. Ai componenti degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

Art. 8

1. I Partecipanti della Fondazione sono i soggetti che risultano membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente dalla data del 18 gennaio 2024, nonché le persone fisiche che, successivamente, vengano riconosciute tali ai sensi del presente statuto.
2. Le persone fisiche che intendono acquisire la qualifica di Partecipante della Fondazione, devono essere presentate da almeno altri due Partecipanti in essere e avanzare richiesta in forma scritta, contenente l'espressa accettazione e condivisione delle finalità dell'Ente, nonché l'impegno ad osservare lo Statuto,

i Regolamenti e le Delibere assunte dagli Organi dell'ente.

3. Il Presidente della Fondazione, ricevuta la domanda, provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della prima riunione utile della Assemblea dei Partecipanti. L'Assemblea dei Partecipanti delibera l'accoglimento ovvero il rigetto dell'istanza; dell'eventuale rigetto viene data comunicazione debitamente motivata all'interessato.
4. In caso di accoglimento della domanda di ammissione, la relativa deliberazione dell'Assemblea è annotata nel libro dei Partecipanti.
5. Tutti i Partecipanti hanno i medesimi diritti e doveri.
6. I Partecipanti possono rinunciare a tale status, ed ai conseguenti diritti, con una comunicazione scritta da inviarsi alla Fondazione in persona del Presidente.
7. I Partecipanti che non partecipano a tre Assemblee dei Partecipanti consecutive, senza giustificare la propria assenza, decadono dallo status di Partecipante.
8. I diritti inerenti allo status di Partecipante non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né mortis causa.

Art. 9

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
2. L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine a:
 - a. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra persone che non sono Partecipanti della Fondazione;
 - b. nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione dell'eventuale compenso;
 - c. attribuzione della qualità di Partecipante;
 - d. indicazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione.

3. Le delibere della Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo le delibere di attribuzione della qualità di Partecipante che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei membri aventi diritto.
4. Ogni Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro Partecipante mediante delega scritta; ogni Partecipante non può avere più di una delega.
5. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. Analogo parere consultivo la Assemblea dei Partecipanti è tenuta ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.
6. Il Presidente della Fondazione convoca inoltre l'Assemblea dei Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Partecipanti in essere.
7. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.
8. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
 - a. al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - l' agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da

persona designata dai presenti.

10. Delle riunioni è redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
11. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta del Libro dei Partecipanti, attestante i partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 10

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dalla Assemblea dei Partecipanti della Fondazione.
2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e precisamente sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio della loro carica e, comunque, fino alla sua sostituzione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente.
5. Il Consigliere eletto dalla Assemblea dei Partecipanti che non intervenga a tre sedute consecutive senza legittimo impedimento decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri eletti dalla Assemblea dei Partecipanti, il Consiglio invita la Assemblea dei Partecipanti ad eleggere il sostituto, che resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'organo. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, l'organo decade e si procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e del funzionamento della Fondazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
10. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza e delle modalità di svolgimento della riunione, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.
11. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
12. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.
13. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale

redatto a cura del Segretario della riunione, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Il verbale deve essere riportato nell'apposito libro.

Art. 11

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione procede, anche, a convocare l'Assemblea dei Partecipanti, che presiede.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. Il legale rappresentante della Fondazione potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 12

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico eletto dall'Assemblea dei Partecipanti e scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma Codice Civile.
2. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di Controllo.
3. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dalla

Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

5. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
6. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni e precisamente fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio della sua carica ed è rieleggibile.
7. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea dei Partecipanti in sede di nomina.
8. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, la Fondazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di Controllo sia iscritto al registro dei revisori, questo può altresì svolgere la funzione di revisore legale dei conti. Nel caso in cui sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, la suddetta funzione può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Art. 13

1. La Fondazione deve obbligatoriamente tenere:
 - il libro dei Partecipanti;
 - il libro delle riunioni e delle deliberazioni della Assemblea dei Partecipanti;
 - il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
 - il registro dei Volontari, se esistenti.
2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.

MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO

Art. 14

1. Le modifiche dello statuto, una volta acquisito il parere consultivo della Assemblea dei Partecipanti, sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, ed iscritte negli appositi registri pubblici.
2. Le decisioni relative a operazioni di trasformazione, scissione e fusione dell'ente di cui all'art. 42 bis del Codice Civile, sono equiparate a quelle relative alle modifiche statutarie di cui comma 1.

Art. 15

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile.
2. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio competente del RUNTS secondo le norme in vigore, ad un ente del terzo settore, che svolga una analoga attività istituzionale, indicato dalla Assemblea dei Partecipanti.

Art.16

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore relative agli enti del terzo settore.

NORMA TRANSITORIA

Art. 17

1. In deroga a quanto sopra previsto all'art. 10, comma 1, del presente Statuto, i membri del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione quale Ente del Terzo Settore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in carica alla

data in cui sono deliberate le modifiche statutarie per l'adeguamento della Fondazione al Codice del Terzo Settore.

2. In deroga a quanto sopra previsto all'art. 10, comma 4, del presente Statuto, il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente sono eletti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato, dal Consiglio di Amministrazione in carica alla data in cui sono deliberate le modifiche statutarie per l'adeguamento della Fondazione al Codice del Terzo Settore.

Visto per inserzione e deposito.

Almese (TO), lì 18 gennaio 2024

F.ti: Elio DALL'AGLIO

Lorenzo GOTTO

Claudio BATTAGLIONI

VALERIA INSABELLA